

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

PREMESSA

Scopo del presente regolamento è:

- definire l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici di proprietà comunale, fuori dell'orario del servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
- favorire e promuovere l'apertura delle palestre scolastiche comunali al territorio per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate.

TITOLO I LOCALI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Art. 1 Uso dei locali ed attrezzature scolastiche

L'uso dei locali scolastici al di fuori dell'orario stabilito per le attività didattiche può essere concesso ad associazioni regolarmente costituite e/o enti che non abbiano scopi di lucro, che abbiano per fine istituzionale la promozione sociale, culturale e civile dei cittadini.

Le *aule scolastiche* potranno ospitare, in particolare:

- iniziative di accoglienza scolastica e post-scolastica;
- iniziative e seminari per la cura dei microambienti naturalistici e dei beni culturali ed ambientali del territorio;
- laboratori letterari o per la realizzazione di altri prodotti culturali e scientifici;
- centri estivi;

I locali destinati ad *auditorium* potranno essere utilizzati per:

- cineforum;
- ascolto ed esecuzione di musica;
- laboratori teatrali;
- iniziative per la comprensione e la produzione di video, audiocassette, ipertesti;
- attività legate alle finalità istituzionali delle associazioni (prove teatrali o musicali, riunioni di studio);
- conferenze o forum di studio.

Art. 2 -Modalità di presentazione della richiesta e concessione delle strutture scolastiche

1. Il Comune di Paternò dispone, ai sensi dell'art. 12 della Legge 517/1977, la concessione dei locali e delle strutture annessi alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola.
2. Le domande di utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche devono essere presentate dagli interessati al Comune di Paternò - U.O. Pubblica Istruzione;
3. Il Comune trasmette ciascuna istanza conforme a quanto previsto dai precedenti articoli al dirigente scolastico competente il quale, entro i successivi 20 giorni, provvede a trasmettere all'Amministrazione Comunale la comunicazione di assenso, in coerenza con i criteri di utilizzo determinati dal Consiglio di Circolo o di Istituto. In Caso di parere sfavorevole, vanno precisate le cause ostative.
4. Le domande di utilizzazione delle strutture scolastiche devono essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile e, per esigenze occasionali e/o per manifestazioni ed attività che si esauriscono in una sola giornata, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali. Per i casi di imprevedibile necessità

si adottano criteri ad hoc.

5. In presenza di una pluralità di richieste di una stessa struttura, si dà la priorità ai soggetti che operano da più tempo nel territorio del Comune.

6. Le concessioni di utilizzo dei locali, rilasciate con atto del Dirigente della U.O. Pubblica Istruzione, possono avere una durata massima di un anno per non più di due giorni a settimana, ferma restando la possibilità di, sospensione o revoca, con un preavviso di almeno 15 giorni, su richiesta motivata del Dirigente Scolastico dell'Istituto, per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.

Art. 3 Contenuto dell'istanza e allegati

1. Ai fini del rilascio delle concessioni di cui al precedente articolo 2, gli aventi diritto possono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti. In caso di accoglimento il Comune di Paternò assegna al richiedente l'impianto per una sola attività. La domanda deve contenere:

- a. copia autentica dello statuto dal quale si evincano le finalità di cui ai precedenti art. 1 ed art. 2, comma 1;
- b. l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
- c. i giorni e le ore nei quali si intende svolgere l'attività;
- d. il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;
- e. l'indicazione di altre strutture eventualmente possedute, gestite o richieste al Comune di Paternò e/o ad altri Enti Pubblici, per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività;
- f. elenco nominativo del personale addetto alle attività di promozione e del personale addetto alle funzioni di custodia e di pulizia dei locali con la relativa dichiarazione di osservanza di tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazione, prevenzione degli infortuni;
- g. nominativo del responsabile tenuto a presiedere le attività;
- h. per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato il concessionario dovrà dichiarare l'impegno a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per danni che possano derivare al personale medesimo o che dallo stesso vengano causati agli utenti o a terzi;
- i. formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - ad usare l'impianto, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;
 - a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
 - a segnalare tempestivamente alla U.O. Pubblica Istruzione ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
 - ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;
 - a sollevare il Comune di Paternò, quale proprietario dell'impianto, e anche l'Autorità scolastica, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
 - ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali, quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature;
 - ad assicurare la presenza, durante qualsiasi attività, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'associazione o Ente;
 - a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, alla disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;

- ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
- a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie alle strutture concessi senza il consenso scritto del Comune di Paternò.

2. Al momento dell'accoglimento dell'istanza deve essere trasmessa all'ufficio competente, tramite Protocollo Generale, la seguente documentazione:

- a. atto costitutivo e statuto del Sodalizio in copia autenticata ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti dell'Ufficio Pubblica Istruzione e che non ha subito modificazioni;
- b. polizza assicurativa contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi dall'esercizio dell'attività autorizzata;
- c. polizza assicurativa contro eventuali danni che possano essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, durante l'uso della struttura;

Art. 4 - Norme di accesso e responsabilità

1. I Dirigenti scolastici e un tecnico comunale, curano la redazione di apposito verbale di consistenza e stato dei locali, attrezzature ed impianti concessi in uso. Copia di detti verbali controfirmati dai concessionari, viene inviata all'ente concedente;
2. Gli Enti, le Associazioni e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli, stessi.
3. Il personale della U.O. Pubblica Istruzione, a tal fine autorizzato, ha libero accesso negli orari di cui si fa richiesta di utilizzo, alle strutture annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento della struttura e dell'attività che vi si svolge.
4. L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, previo parere, se del caso, della Commissione Provinciale di Vigilanza, da richiedersi a cura e spese del concessionario medesimo. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.
5. Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine della attività. Gli attrezzi mobili di proprietà del Concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione degli uffici comunali competente. In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali medesimi.

Art. 5 - Tariffe di utilizzo delle strutture

1. Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture concesse nei giorni e nelle ore previste nell'atto di concessione e a versare anticipatamente al Comune di Paternò l'importo dovuto per le suddette ore, calcolato secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Qualora per giustificati ed eccezionali motivi, le ore di utilizzo effettivo delle strutture siano inferiori a quelle autorizzate, il Concessionario è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Uffici competenti, affinché gli stessi possano consentire, a titolo di compensazione, un versamento inferiore per il mese

successivo.

3. Il pagamento della tariffa deve essere eseguito tramite versamento sul c.c.p. n. _____ intestato al Comune di Paternò - Servizio Tesoreria, secondo le modalità previste di volta in volta nei singoli atti di concessione.

Art. 6 - Doveri del Concessionario

1. Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, in modo da evitare qualsiasi danno alla struttura utilizzata o, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune di Paternò, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza.

2. Il Concessionario deve segnalare tempestivamente alla U.O. Pubblica Istruzione ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.

3. Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere le strutture e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta.

4. Il Concessionario non può procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie alla struttura concessa senza il consenso scritto del Comune.

5. Il Concessionario, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, alla sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti.

6. Il Concessionario deve relazionare alla U.O. Pubblica Istruzione del Comune di Paternò sulla gestione della struttura e sull'attività sportiva svolta nel corso del periodo di utilizzo ; le relazioni devono essere presentate al 31 gennaio ed al 30 giugno di ogni anno di riferimento.

7. Il Concessionario deve mettere a disposizione del Comune di Paternò le strutture in questione nelle giornate riconosciute come festività o solennità civile nel caso in cui vi sia richiesta disponibilità per manifestazioni che fungono da celebrazione di tali giornate riconosciute come di interesse nazionale.

8. Il Concessionario che intenda avvalersi di figure professionali inquadrare come lavoratori dipendenti, deve provvedere a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7 - Servizi accessori

1. E' fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno delle strutture scolastiche oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.

Art. 8 - Oneri a carico del Concessionario

1. Il Concessionario deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature.

2. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria delle strutture concesse. A tal fine deve chiedere preventiva autorizzazione con lettera raccomandata A.R. da

inviare, almeno 10 giorni prima, alla U.O. Pubblica Istruzione. Nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente, il Concessionario può provvedere immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria assumendo la responsabilità per danni, nocuenti e rischi che possano derivare dai suddetti interventi ai locali, servizi e strutture medesime e alla funzionalità degli stessi. Il Comune di Paternò è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

Art. 9 - Oneri di manutenzione straordinaria

1. Il Comune di Paternò provvede a sue spese, con preavviso di almeno 60 giorni, da notificarsi al concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R., alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo lettera raccomandata A.R. da inoltrare, indipendentemente dal tipo di struttura, alla U.O. Pubblica Istruzione.
3. Il Comune di Paternò, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica al soggetto concessionario le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa. Ove necessitino riparazioni urgenti, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione, con lettera raccomandata A.R., all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.

Art. 10 - Responsabilità

1. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno ai locali, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza della concessione di cui al presente regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale, nonché le Autorità scolastiche, sono in ogni caso esonerate da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso dei locali concessi e non rispondono, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

Art. 11 - Sospensione della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea della concessione d'uso e di gestione delle strutture qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione delle strutture, dandone comunicazione ai concessionari con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.
3. Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Paternò al Concessionario, se non la restituzione dei canoni o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere le autorizzazioni in caso di violazioni accertate di una qualsiasi delle clausole previste nel presente regolamento.

Art. 12 - Revoca delle concessioni

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune di Paternò revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
2. Il Comune revoca, previa diffida, la concessione d'uso, ovvero non la rilascia, ai concessionari o ai richiedenti che risultino: morosi nel pagamento delle tariffe d'uso; trasgressori delle norme della presente Concessione; trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare.
3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 13 - Risoluzione del rapporto di concessione

1. E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando alla U.O. Pubblica Istruzione un preavviso di almeno 2 mesi per le concessioni di lungo periodo e di almeno giorni 8 per le concessioni di breve periodo.
2. Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

TITOLO II UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

Art. 14 - Uso degli Impianti ed Attrezzature Sportive scolastiche

1. L'U.O. Pubblica Istruzione gestisce tramite la concessione in uso a terzi gli impianti e le attrezzature sportive scolastiche, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente Regolamento.
2. L'uso dei suddetti impianti ed attrezzature sportive non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

Art. 15 - Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli Impianti Sportivi

1. Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi:
 - a. le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal CONI, che svolgono attività agonistica e amatoriale, partecipando ai campionati delle varie discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione di appartenenza, operanti nel Comune di Paternò senza scopo di lucro;
 - b. le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono attività sportiva con risultati comprovati e sottoscritti dall'Ente di appartenenza, operanti nel Comune di Paternò senza scopo di lucro;
 - c. le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Società/Associazioni sportive svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, operanti nel Comune di Paternò senza scopo di lucro.

Art. 16 - Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole

1. Il Comune di Paternò dispone, ai sensi dell'art. 12 della Legge 517/1977, la concessione delle strutture

sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola.

2. Le domande di utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al Comune di Paternò - U.O. Pubblica Istruzione.

3. Le domande di utilizzazione delle palestre scolastiche devono essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile e, per esigenze occasionali e/o per manifestazioni ed attività che si esauriscono in una sola giornata, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali. Per i casi di imprevedibile necessità si adottano criteri ad hoc.

4. In presenza di una pluralità di richieste di una stessa struttura, si dà la preferenza, nell'ordine, alle esigenze sportive e formative espresse dalla scuola a cui appartiene l'impianto, dalle altre scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado, dalle società/associazioni sportive affiliate a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. A parità di requisiti è data la priorità ai soggetti che operano da più tempo nel territorio del Comune.

5. Il Comune trasmette ciascuna istanza conforme a quanto previsto dai precedenti articoli al dirigente scolastico competente il quale, entro i successivi venti giorni, provvede a trasmettere all'Amministrazione comunale la comunicazione di assenso, in coerenza con i criteri di utilizzo determinati dal consiglio di circolo o d'istituto.

In caso di parere sfavorevole, vanno precisate le cause ostative.

Le concessioni di utilizzo dei locali, rilasciate con atto del Dirigente della U.O. Pubblica Istruzione, possono avere una durata massima di un anno, per non più di due giorni a settimana, ferma restando la possibilità di, sospensione o revoca, con un preavviso di almeno 15 giorni, su richiesta motivata del Dirigente Scolastico dell'Istituto, per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.

Art. 17 - Contenuto dell'istanza e allegati

1. Ai fini del rilascio delle concessioni di cui al precedente articolo 4, gli aventi diritto possono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti. In caso di accoglimento il Comune di Paternò assegna al richiedente l'impianto per una sola attività. La domanda deve contenere:

- a. l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- b. l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
- c. i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- d. il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;
- e. l'indicazione di altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Comune di Paternò e/o ad altri Enti Pubblici, per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività;
- f. formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - > ad usare l'impianto, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;
 - > a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
 - > a segnalare tempestivamente alla U.O. Pubblica Istruzione ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
 - > ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da

parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;

- > a sollevare il Comune di Paternò, quale proprietario dell'impianto, e anche l'Autorità scolastica, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
- > a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti scolastici di proprietà comunale;
- > a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa, sia agli interessati sia a terzi;
- > ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature;
- > a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
- > ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'associazione o Ente;
- > a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento delle manifestazioni sportive;
- > a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
- > ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
- > a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune di Paternò.

2. Al momento dell'accoglimento dell'istanza deve essere trasmessa all'ufficio competente, tramite Protocollo Generale, la seguente documentazione:

- a. atto costitutivo e statuto del Sodalizio in copia autenticata ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti dell'Ufficio Pubblica Istruzione e che non ha subito modificazioni;
- b. polizza assicurativa contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi dall'esercizio dell'attività autorizzata;
- c. polizza assicurativa contro eventuali danni che possano essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, durante l'uso della struttura;
- d. certificato di affiliazione alla Federazione o all'Ente di Promozione Sportiva, relativamente alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto;
- e. copia della richiesta di riaffiliazione per l'anno successivo, corredata dei relativi bollettini di versamento;
- f. certificato medico per attività ginnico-motoria non competitiva, attestante l'idoneità del cittadino richiedente, di cui all'art. 6, alla pratica dell'attività sportiva.

Art. 18 - Norme di accesso e responsabilità

1. Gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.
2. Gli iscritti alle associazioni concessionarie e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un insegnante.

3. Il personale della U.O. Pubblica Istruzione, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi ed, in orario extrascolastico, alle palestre annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.

4. L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessario per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, previo parere, se del caso, della Commissione Provinciale di Vigilanza, da richiedersi a cura e spese del concessionario medesimo. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata. 5. Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine della attività. Gli attrezzi mobili di proprietà del Concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione degli uffici comunali competente. In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali medesimi.

Art. 19 - Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche

1. Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture concesse nei giorni e nelle ore previste nell'atto di concessione e a versare anticipatamente al Comune di Paternò l'importo dovuto per le suddette ore, calcolato secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Qualora per giustificati ed eccezionali motivi, le ore di utilizzo effettivo delle strutture siano inferiori a quelle autorizzate, il Concessionario è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Uffici competenti, affinché gli stessi possano consentire, a titolo di compensazione, un versamento inferiore per il mese successivo.

3. Il pagamento della tariffa deve essere eseguito tramite versamento sul c.c.p. n. _____ intestato al Comune di Paternò - Servizio Tesoreria, secondo le modalità previste di volta in volta nei singoli atti di concessione.

4. Gli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) e le Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per categorie svantaggiate e le Associazioni del volontariato, su istanza del presidente dell'Associazione/Ente e previa verifica dello statuto e dell'atto costitutivo, possono essere esentate dal pagamento delle tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto o beneficiare di una riduzione.

Art. 20 - Doveri del Concessionario

1. Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune di Paternò, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza.

2. Il Concessionario deve segnalare tempestivamente alla U.O. Pubblica Istruzione ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.

3. Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta.

4. Il Concessionario non può procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune.

5. Il Concessionario, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, alla sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti.
6. Il Concessionario deve relazionare alla U.O. Pubblica Istruzione del Comune di Paternò sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nel corso del periodo di utilizzo dell'impianto; le relazioni devono essere presentate al 31 gennaio ed al 30 giugno di ogni anno di riferimento.
7. Il Concessionario deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di Paternò intende attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.
8. Il Concessionario deve mettere a disposizione del Comune di Paternò gli impianti sportivi nelle giornate di sabato, domenica e festivi per la disputa di eventuali campionati ufficiali e/o per manifestazioni a carattere cittadino nazionale ed internazionale, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti e deve consentire agli stessi ed alle scuole, prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, l'uso gratuito dei suddetti impianti in giorni e orari da concordare.
9. Il Concessionario che intenda avvalersi di figure professionali inquadrare come lavoratori dipendenti, deve provvedere a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 21 - Servizi accessori

1. E' fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.

Art. 22 - Oneri a carico del Concessionario

1. Il Concessionario deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature.
2. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi. A tal fine deve chiedere preventiva autorizzazione con lettera raccomandata A.R. da inviare, almeno 10 giorni prima, alla U.O. Pubblica Istruzione. Nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente, il Concessionario può provvedere immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria assumendo la responsabilità per danni, nocuenti e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla funzionalità degli stessi. Il Comune di Paternò è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei Lavori di manutenzione ordinaria.

Art. 23 - Oneri di manutenzione straordinaria

1. Il Comune di Paternò provvede a sue spese, con preavviso di almeno 60 giorni, da notificarsi al concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R., alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo lettera raccomandata A.R. da inoltrare, indipendentemente dal tipo di impianto, alla U.O. Pubblica Istruzione.

3. Il Comune di Paternò, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica al soggetto concessionario le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa. Ove necessitino riparazioni urgenti, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione, con lettera raccomandata A.R., all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.

Art. 24 - Responsabilità

1. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza della concessione di cui al presente regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale, nonché le Autorità scolastiche, sono in ogni caso esonerate da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso degli impianti concessi e non rispondono, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

Art. 25 - Sospensione della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea della concessione d'uso e di gestione dell'impianto sportivo qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell'impianto sportivo, dandone comunicazione ai concessionari con un anticipo di almeno 15 giorni.

2. La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.

3. Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Paternò al Concessionario, se non la restituzione dei canoni o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 26 - Revoca delle concessioni

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune di Paternò revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

2. Il Comune revoca, previa diffida, la concessione d'uso, ovvero non la rilascia, ai concessionari o ai richiedenti che risultino: morosi nel pagamento delle tariffe d'uso; trasgressori delle norme della presente Concessione; trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare.

3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 27 - Risoluzione del rapporto di concessione

1. E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando alla U.O. Pubblica Istruzione un preavviso di almeno due mesi per le concessioni di lungo periodo e di almeno giorni 8 per le concessioni di breve periodo.

2. Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

Art. 28 - Disposizioni generali e finali

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni. Per quanto non regolamentato con il presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Art. 29 - Foro competente

1. Per ogni controversia è competente il foro di Catania.